

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

**VICINO VALERIA (VCNVLR99C41A662J)** rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Tortorella (TRTMRC68P23H501S), ed elett.te domiciliata presso il suo studio, in Roma, a Via Domenico Chelini, 5, giusta procura in calce all'originale del presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo email di posta elettronica: info@tortorellandpartners.it e PEC marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

**RICORRE**

nei confronti de

**Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore;**

**e**

**Università degli studi di Chieti ed Università degli studi di Bari, in persona dei rispettivi rettori pro-tempore**

**Resistenti**

**Nonché nei confronti di**

COGNOME	NOME	PUNT.
TOLONE	SALVATORE	39,10
SICURANZA	PASQUALE	39,80

**Eventuali controinteressati**

**per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei**

- A) del provvedimento **di non ammissione della odierna istante** al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, presso le Università indicata in epigrafe, per l'a.a. 2019/2020, previa declaratoria del diritto della

ricorrente ad iscriversi al suddetto corso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare:

- B) della graduatoria unica nazionale, **ancora in corso di definizione**, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- C) della graduatoria unica risultante dall'ultimo scorrimento disponibile (quattordicesimo) del **17 gennaio 2020**, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- D) della graduatoria unica pubblicata in data 1 OTTOBRE 2019 ed i successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- E) dei punteggi precedentemente pubblicati, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- F) dei decreti-bandi, emanati dal Rettore dell'Università indicata in epigrafe, con il quale è stato istituito il numero programmato, per l'anno accademico 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo *de quo*, C.U.N.);
- G) del Decreto Ministeriale del 27 giugno 2019 n. 595 con il quale sono stati determinati il numero dei posti disponibili per il corso di laurea in medicina e chirurgia presso i singoli atenei, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- H) del Decreto Ministeriale del 27 giugno 2019 n. 593 con il quale sono stati determinati il numero dei posti disponibili per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso i singoli atenei, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- I) dell'avviso di rettifica relativo alla tabella allegata al D.M. n. 597 del 28 giugno 2019, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- J) del D.M. n. 597 del 28 giugno 2019 "Definizione del contingente dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2019/2020", nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

- K) del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 giugno 2019 prot. n. 542, recante «Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina in lingua inglese anno accademico 2019/2020», nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- L) del Decreto Ministeriale del 28 marzo 2019 n. 277 - Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2019/2020, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- M) delle disposizioni interministeriali 2019 recanti «Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'a.a. 2019-20», nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- N) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 gennaio 2019, prot. n. 6 recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"» e successive, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- O) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2019/2020 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- P) dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 giugno 2019 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2019/2020, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia a 11.255 di fabbisogno, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- Q) degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali gli atenei indicati in epigrafe hanno accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al ministero per i corsi in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina e Chirurgia

- a.a. 2019/2020, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- R) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- S) del provvedimento della predetta Commissione con il quale sono stati definiti ed approvati i quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2019/2020, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- T) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso l'ateneo indicato in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- U) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuti.

### **FATTO**

L'odierna ricorrente, in data 3 settembre 2019, partecipava alla prova unica selettiva indetta con i rispettivi bandi dalle Università, per l'ammissione al corso di laurea Odontoiatria e Protesi dentaria, intendendo iscriversi come prima scelta al corso di laurea in medicina presso l'Università degli studi di Bari.

Avendo riportato il punteggio di 39,6 e la posizione 13.428 veniva assegnata al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'università di Chieti, dove si iscriveva.

Ciò premesso, avendo inserito come prima scelta il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l'Università di Bari, impugna i provvedimenti sopra elencati per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

#### **I**

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione L. 9 maggio 1989 n. 168 (autonomia universitaria) - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto**

**procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Segnalazione, pubblicata in data 21 aprile 2009, da parte della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Osservazioni in merito alle modalità di individuazione del numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea in odontoiatria).**

L'amministrazione ha determinato il numero complessivo dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia a livello nazionale e la ripartizione di questi tra i singoli atenei in 12.311 unità (11.568 residenti e 743 non residenti) e per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria in 1.219 unità (1.133 residenti e 86 non residenti).

Tuttavia, appare discutibile il dato dell'offerta formativa degli atenei assunta dal Ministero quale parametro di determinazione dei posti disponibili, né è stato dato documentato conto sulle modalità con le quali siano stati effettuati accertamenti precisi sulle potenzialità delle sedi universitarie interessate, né su una analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte dell'ateneo.

Al di là della formalistica e vacua enunciazione di presa d'atto da parte del Ministero non vi è attestazione alcuna sulla necessaria correlazione tra i dati reali ed un'analisi accurata degli stessi, attraverso un'indagine seria e veritiera, indispensabile per rapportare adeguatamente il numero degli studenti, iscrivibili con parametri certi ed indiscutibili.

In tale quadro si contestano, pertanto, sia le determinazioni ministeriali, sia le deliberazioni degli organi accademici, di cui se ne richiede espressamente l'acquisizione, riservandosi di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

I dubbi in relazione alla correttezza ed alla precisione degli accertamenti effettuati sulle potenzialità ricettive delle sedi universitarie interessate sono supportati anche da un oggettivo confronto tra i dati degli anni accademici passati ed il 2019/2020.

Ebbene, il MIUR con DM n. 595 del 27 giugno 2019 ha determinato per l'anno accademico 2019/2020 il numero dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia ed il predetto numero risulta superiore a quello fissato per l'anno accademico precedente (2018/2019), che era stato determinato in sole 10.589 unità (9.834 residenti e 755 non residenti) e cioè di 1.722 posti in meno rispetto a quest'anno.

Ebbene la mancanza di interventi noti e generalizzati di ampliamento delle strutture accademiche e delle docenze a livello nazionale a fronte del rilevante incremento dei posti disponibili fa facilmente desumere che il numero dei posti fissati per gli anni precedenti fosse di gran lunga inferiore alle effettive capacità ricettive degli atenei.

Del resto, da un confronto comparato degli aumenti previsti per il corso di medicina e chirurgia nei singoli atenei che di seguito si riporta, si può notare come non ci sia alcuna congruenza e linearità tra i posti stabiliti per l'anno accademico di cui al presente ricorso e quelli degli anni precedenti (in alcuni casi l'aumento è stato del 400% o del 277%!):

	<b>TOTALE 2018</b>	<b>TOTALE 2019</b>
BARI	300	300
BARI (Lingua inglese)	50	50
BOLOGNA	330	374
BOLOGNA (Lingua inglese)	60	90
BRESCIA	214	230
CAGLIARI	196	235
CAMPANIA - "L. VANVITELLI"	400	500
CAMPANIA - "L. VANVITELLI" (Lingua inglese)	70	80
CATANIA	300	300
CATANZARO	231	231
Cattolica del Sacro Cuore	270	270
Cattolica del Sacro Cuore (Lingua inglese)	50	50
CHIETI-PESCARA	222	190
FERRARA	185	602
FIRENZE	324	385
FOGGIA	80	100
GENOVA	240	240
HUMANITAS University (Lingua inglese)	150	200
INSUBRIA	170	151
L'AQUILA	120	140
MESSINA	230	275
MESSINA (Lingua inglese)	60	60
MILANO	357	357
MILANO (Lingua inglese)	50	50
MILANO-BICOCCA	110	133
MILANO-BICOCCA (Lingua inglese)	30	35
MODENA e REGGIO EMILIA	147	146
MOLISE	80	80
Napoli Federico II	420	507
Napoli Federico II (Lingua inglese)	25	25
PADOVA	342	340
PADOVA (Lingua inglese)	0	63
PALERMO	353	401
PARMA	221	260
PAVIA	200	210
PAVIA (Lingua inglese)	100	110
PERUGIA	208	270
PIEMONTE ORIENTALE	150	180
PISA	244	292
Politecnica delle MARCHE	160	192
ROMA "La Sapienza" Policlinico (Lingua inglese)	45	48
ROMA "Tor Vergata"	227	227
ROMA "Tor Vergata" (Lingua inglese)	30	35
S. Raffaele MILANO	160	200

S. Raffaele MILANO (Lingua inglese)	<b>80</b>	<b>80</b>
SALERNO	<b>130</b>	<b>156</b>
SASSARI	<b>124</b>	<b>143</b>
SIENA	<b>223</b>	<b>246</b>
TORINO	<b>380</b>	<b>452</b>
TORINO (Lingua inglese)	<b>101</b>	<b>101</b>
TRIESTE	<b>153</b>	<b>170</b>
UDINE	<b>122</b>	<b>147</b>
UniCamillus	<b>120</b>	<b>180</b>
Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA	<b>122</b>	<b>142</b>
Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA (Lingua inglese)	<b>0</b>	<b>60</b>
VERONA	<b>180</b>	<b>180</b>
Totale sapienza	<b>888</b>	<b>1040</b>
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>10.589</b>	<b>12.311</b>

La stranezza è ancora di più accentuata dal fatto che i posti disponibili per il corso di laurea in odontoiatria sono, invece, praticamente gli stessi (1.187 per l'a.a. 2018/2019 e 1.219 per l'a.a. 2019/2020) con una differenza di sole 32 unità a livello nazionale.

Ebbene, va da sé che, non essendo mutati i parametri ed i criteri di verifica delle predette capacità ricettive, i dati sopra evidenziati testimoniano l'inaffidabilità *tout cour* delle rilevazioni annue poste alla base delle determinazioni Ministeriali e sono indice concreto e fattuale della inattendibilità, sia delle indicazioni fornite dagli atenei, sia dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Ciò posto, sebbene quest'anno sia stata data una maggiore *chance* ai candidati di accedere al corso di laurea di cui al presente ricorso in virtù del maggior numero dei posti a disposizione rispetto all'anno precedente, rimane incontestabile il dato sulla incongruenza delle determinazioni adottate a distanza di pochi mesi e, quindi, sulla correttezza dei dati posti alla base dei provvedimenti che determinano i limiti quantitativi degli accessi, incongruenza ed incoerenza che non possono non investire anche i provvedimenti adottati per l'anno accademico 2019/2020.

In buona sostanza, se è stata errata e sottostimata la capacità ricettiva degli atenei per gli anni scorsi, per quale motivo dovrebbe essere corretta quella adottata per l'anno accademico in corso?

Del resto, considerazioni analoghe sono state alla base dei provvedimenti cautelari di ammissione adottati per l'a.a 2018/2019 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sesta Sezione (tra tutte ordinanza n. 3784 del 25 luglio 2019 e decreto monocratico n. 3920/2019 del 31 luglio 2019 ed altri successivi), il quale ha rilevato che l'aumento dei posti complessivi nelle Università italiane per detti corsi di laurea, disposto sia pur a partire dall'a.a.

2019/2020, è indizio serio e non revocabile in dubbio della fondatezza della censura sul sottodimensionamento dei posti fin qui resi disponibili, cosa, questa, che non smentisce, ma rende l'accesso programmato ai corsi medesimi fondato su numeri dell'offerta formativa, al contempo più realistici in sè ed adeguati ed aderente ai prevedibili fabbisogni sanitari futuri.

A tal riguardo è appena il caso di rilevare come le restrizioni numeriche poste all'accesso ad alcuni corsi universitari, come appunto quelli in esame, che in base ai principi costituzionali rubricati dovrebbe essere libero ed aperto a tutti, trovano l'unica loro ragione nell'obbligo dello Stato italiano di garantire adeguati livelli e standard di formazione minimi a garanzia che i titoli universitari rilasciati attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti, così come richiesto da varie direttive comunitarie concernenti il reciproco riconoscimento negli Stati membri dei titoli stessi e il diritto di stabilimento, dei professionisti, negli Stati dell'Unione (cfr. Co. Cost. n. 383/1998; Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE).

Tuttavia, proprio per tale motivo la limitazione non può che essere frutto di una rigorosa ed indubitabile verifica delle effettive capacità ricettive degli atenei, non potendosi tollerare, per non porsi in stridente contrasto con i principi costituzionali richiamati, che anche ad un solo studente venga impedito di accedere al corso di studi desiderato e scelto pur essendoci di fatto il posto a disposizione.

Peraltro, trattandosi di accesso al primo anno del corso, appare necessario per gli atenei ed il Ministero tenere conto, in attesa di una modifica del sistema di accesso, delle percentuali di abbandono e mancata frequenza ai corsi, al fine di evitare che il rapporto sopra indicata si mantenga adeguato e non si impedisca ad altri potenziali studenti di iscriversi, lasciando inoccupati posti disponibili durante il percorso accademico.

Del resto, anche quest'anno, come avvenuto in quelli passati, tutti gli atenei hanno messo a disposizione centinaia di posti per l'accesso agli anni successivi in favore di studenti già iscritti al medesimo corso presso altre sedi o in corsi analoghi, testimoniando in tal modo la strutturale sottoutilizzazione delle proprie effettive capacità ricettive.

E' fatto noto, infatti, che secondo quanto dichiarato dal MIUR nel corso dei giudizi svoltisi dinanzi a Codesto Tribunale per il mancato trasferimento di studenti per gli anni successivi al primo del corso di laurea in medicina e chirurgia, a livello nazionale i posti vacanti ad oggi risultano superiori a ben 7.000 (!), con conseguente inutilizzata capacità ricettiva degli atenei.



A ciò si aggiunga che in questi anni migliaia di studenti si sono potuti iscrivere ai corsi in sovrannumero per effetto dei provvedimenti cautelari emessi a vario titolo dagli Organi della Giustizia Amministrativa senza che vi sia stato un documento per le attività didattiche svolte dagli atenei. Il che costituisce un ulteriore indice di sottovalutazione delle capacità ricettive.

Del resto, l'Autorità Garante aveva contestato il parametro utilizzato dal Tavolo Tecnico (a cui partecipano anche la Conferenza Stato-Regioni, le Regioni, il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, i Presidenti delle conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, l'Osservatorio delle professioni sanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e gli ordini coinvolti), secondo il quale nella determinazione del numero dei posti il rapporto tra "riunito" (poltrona odontoiatrica) e studente debba essere di uno a uno, rilevando a tal riguardo *"come dovrebbe essere considerata come necessaria l'adozione di un'organizzazione universitaria che ottimizzi l'utilizzazione delle poltrone odontoiatriche, permettendone l'uso da parte di più gruppi di studenti (prevedendo, ad esempio, anche turni per l'utilizzo della poltrona)."*, permettendo, in tal modo, corsi di laurea con un numero maggiore di studenti e quindi un maggiore confronto tra gli stessi, con conseguente miglioramento della qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.

E' opportuno evidenziare che, in ragione del sistema a graduatoria unica nazionale e per due differenti corsi adottato dal Ministero, l'erroneità, in difetto, anche in un solo ateneo di uno o pochi posti determina a "cascata" la modifica di tutte o della maggior parte delle assegnazioni sia in riferimento al corso, sia in riferimento alla sede, in ragione delle preferenze inserite da ciascun candidato.

Per le considerazioni sopra esposta si presenta formale istanza istruttoria volta a conoscere le esatte modalità e i concreti criteri e dati utilizzati da ogni singolo ateneo per la determinazione delle capacità ricettive per i corsi de quo per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020, nonché ragioni che hanno determinato le sedi universitarie ad aumentare considerevolmente i posti a disposizione.

## II

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 33 e 34 Cost. - artt. 3 L. n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) - Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del Decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 175). – Mancanza degli atti presupposti. Eccesso di potere - illogicità - sviamento (per carente od insufficiente**

### **motivazione) – Violazione del giusto procedimento**

In base al combinato disposto degli artt. 1, 4, comma 1, della legge 264/99, la competenza circa l'ammissione degli studenti a un determinato corso di laurea ad accesso programmato, è attribuita a ciascuna università.

Al contrario, la previsione di una graduatoria unica nazionale dei soggetti che hanno sostenuto le selezioni per l'ammissione ai corsi universitari in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria estromette totalmente i singoli atenei dalla scelta dei candidati da ammettere, non assumendo gli atenei alcuna competenza in merito, né alla formazione della suddetta graduatoria, né all'ammissione dei singoli studenti.

Ogni singola sede universitaria risulta essere il mero luogo materiale dove i candidati si recano per svolgere la prova, atteso che non vi è alcuna correlazione tra tale luogo e l'università ove il singolo candidato, una volta classificatosi utilmente, potrebbe risultare idoneo per l'iscrizione.

### **III**

**Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 (in G.U. n. 183 del 6/8/99) – Violazione e falsa applicazione Legge 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione art. 1 L. 910/1969 - Violazione e Falsa applicazione Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE - Mancanza della normativa di riferimento e degli atti presupposti - Eccesso di potere - illogicità - Violazione del giusto procedimento.**

Deve rimarcarsi che, mentre il sistema definito dalla legge e dagli atti regolamentari applicativi è finalizzato a privilegiare l'aspetto prioritario della scelta del singolo studente, di contro, il nuovo sistema adottato o, sottrae - di fatto - allo studente tale scelta, rimettendola a fattori non direttamente imputabili ad esso od all'esito della prova svolta, non solo relativamente alla sede universitaria, ma anche in riferimento al corso di laurea da frequentare.

Infatti, a ben vedere, la possibilità di iscriversi in uno o l'altro ateneo, o in uno o l'altro corso, sono dipese, o comunque essenzialmente determinate, dalle preferenze indicate ex ante e dalle scelte adottate ex post dagli altri candidati, e pertanto non esclusivamente e direttamente connesse alle scelte del singolo interessato ed alla sua posizione in graduatoria.

Non solo. Il sistema adottato quest'anno ha comportato anche, che la posizione in graduatoria, unitamente alle scelte adottate da gli altri studenti, abbia condizionato non solo l'ammissione o meno a questo o a quel corso,

ma anche l'ateneo ove potersi iscrivere, con ogni relativa conseguenza anche in merito ai differenti oneri.

Ebbene, se, da un lato, lo Stato deve garantire l'accesso allo studio ai più capaci e meritevoli, dall'altro, tale accesso deve essere garantito in condizioni di uguaglianza, senza privilegiare chi dispone di maggiori mezzi economici.

In tale quadro, va da sé che per ragioni (limitazioni) economiche non tutti gli studenti hanno potuto optare per l'indicazione del numero massimo di sedi (tutto il territorio nazionale) e, quindi, a non tutti gli studenti è stato possibile garantire pari opportunità di accesso al corso di laurea de quo, in quanto non tutti i candidati hanno partecipato per il medesimo numero di posti, sebbene la procedura concorsuale sia stata la stessa.

In buona sostanza, ai più facoltosi è stata data maggiore opportunità di essere ammesso al corso di laurea!

Per tutto quanto sopra esposto la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presentano rispettosa

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Le censure adottate, che appaiono di certo idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito del ricorso, giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva al corso *de quo* presso il corso e la sede di prima scelta o quelle di migliore opzione, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, la ricorrente dovrebbe affrontare la frequenza fuori sede del corso di laurea, sostenendo costi gravosi.

Peraltro, quanto al *periculum in mora*, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso».

Per tutto quanto precede

#### **SI CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in via principale, ammettendo la ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'ateneo indicato come prima scelta o in subordine quelle di migliore opzione successiva.

**In ogni caso**, condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, da determinarsi in via equitativa per equivalente, nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.

Il tutto con vittoria di spese.

In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio Voglia disporre l'accesso e l'acquisizione:

- delle determinazioni ministeriali delle deliberazioni degli organi accademici, relative alla determinazione del numero dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, con particolare riguardo alla verifica istruttoria della capacità recettiva degli Atenei resistenti sia per l'a.a. 2019/2020, sia per a.a. 2018/2019.
- dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei.

**Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e l'indirizzo email di posta elettronica: [info@tortorellandpartners.it](mailto:info@tortorellandpartners.it) e PEC [marcotortorella@ordineavvocatiroma.org](mailto:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org), presso i quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.**

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Avv. Marco Tortorella

*Il sottoscritto difensore dichiara che le presenti copie analogiche utilizzate per la notifica, sono conformi all'originale nativo del presente atto.  
Roma, 3 marzo 2020*

*Avv. Marco Tortorella*